

TRIBUNALE DI TREVISO
NOTA DI DEPOSITO DOCUMENTI

E

MODIFICA DEL PIANO EX LEGGE N. 3/2012

Proc. N. 21/2017 R.G.

Giudice Designato Dott.ssa Elena Rossi

La signora **Loredana Riedi**, con l'avv. Massimo Cruciat

premessò che

- 1) con ricorso ex l. 3/2012 depositato in data 1/09/17 la signora Riedi chiedeva, in via principale, l'apertura della procedura di piano del consumatore e, in subordine, l'apertura della procedura di accordo con i creditori, oltre alla revoca / annullamento della cessione del quinto dello stipendio a favore di Pitagora s.p.a.;
- 2) il piano proposto dalla ricorrente prevedeva il pagamento della percentuale dello 0,19% a favore dei creditori chirografari;
- 3) con provvedimento del 18/09/17, comunicato il 19/09/17, il Giudice Designato, rilevando che non risultava adeguatamente dimostrato il presupposto della meritevolezza del debitore ex art. 12 bis ex l. 3/2012, in relazione alle capacità economiche del marito della ricorrente signor Barichello Flavio, chiedeva che entro 15 giorni dalla comunicazione del predetto provvedimento fossero depositate le denunce dei redditi di Barichello Flavio dal 2004. al 2007 e che il dott. Giovanni Orso, nel medesimo termine, procedesse alla integrazione della relazione particolareggiata;
- 4) nel provvedimento si segnalava anche la necessità di un chiarimento, sotto il profilo della convenienza del piano, in ordine al trattamento dell'eredità del signor Barichello Flavio a seguito del decesso di quest'ultimo avvenuto nel luglio 2017;

tanto premessò

la ricorrente intende dare seguito al provvedimento in premessa depositando la documentazione richiesta e intende, altresì, modificare il piano, attraverso la formulazione di una proposta migliorativa.

1) Sulla meritevolezza

Si producono le denunce dei redditi di Barichello Flavio dal 2004 al 2007 (docc. 14/17).

Con la produzione di detta documentazione si ritiene assolto l'onere della prova in ordine alle capacità economiche del marito della ricorrente e, dunque, del reddito familiare.

Le denunce dei redditi del signor Barichello Flavio danno conto, infatti, di una situazione reddituale della famiglia del tutto compatibile con gli impegni connessi alla accensione del mutuo nel 2007 da parte della signora Riedi.

Seppure la signora Riedi all'epoca non lavorava, al momento della richiesta del mutuo il reddito del marito risultava certamente idoneo a consentire un finanziamento per la somma richiesta di euro 80.000,00. Infatti, le dichiarazioni prodotte evidenziano nel 2006 un reddito di euro 23.976,00, nel 2005 un reddito di euro 22.576,00, nel 2004 un reddito di euro 25.246,00 e nel 2003 un reddito di euro 20.333,00.

Si trattava, dunque, di una situazione reddituale consolidata - riferibile a imprenditore individuale nel settore dei mobili per arredamento - che a buon diritto induceva a ritenere sostenibile il nuovo impegno assunto.

Seppure con la produzione di detti documenti la prova della meritevolezza deve ritenersi integrata, la ricorrente intende andare oltre, al fine di fugare ogni residuale dubbio circa il predetto requisito.

Giova premettere che la ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento, per aver nel 2007 contratto il mutuo con cui è stato finanziato l'acquisto della casa di abitazione e aver prima prestato garanzia per il marito e per aver successivamente subito la perdita del reddito del marito stesso.

In particolare, sotto il profilo dell'assistenza prestata al marito, si ricorda che la ricorrente ha rilasciato fideiussioni personali nell'interesse del signor Barichello Flavio a garanzia delle banche che assistevano il marito nella propria attività imprenditoriale.

A tal proposito si ribadisce che, come già evidenziato in ricorso, si tratta di garanzie che la signora Riedi ha concesso a titolo di affetto, per il legame di parentela con il soggetto garantito, senza mai ingerirsi, a nessun titolo, nella attività imprenditoriale

esercitata da quest'ultimo, all'epoca la ricorrente essendo semplice casalinga.

Giova ora aggiungere e sottolineare che **le fideiussioni rilasciate dalla signora Riedi, nella sua qualità di moglie del soggetto garantito, erano all'epoca un atto "dovuto", senza il quale le banche non avrebbero concesso alcun affidamento.**

Al momento della concessione delle linee di credito al signor Barrichello le banche hanno richiesto la firma della moglie, perchè questa era la **prassi consolidata in uso all'epoca da parte di tutti gli istituti di credito.**

Non senza aggiungere che si trattava di firme "volanti", raccolte senza alcun tipo di adeguata informazione. Un tanto ha sollevato un acceso dibattito sulla validità ed efficacia della garanzie così raccolte, ponendosi sia in ambito nazionale che europeo, a livello normativo e giurisprudenziale, il tema della tutela del fideiussore (cfr. Lavinia Vizzoni, *Verso una tutela "consumeristica" del fideiussore: spunti di riflessione*, in i Contratti 2/2015).

La signora Riedi, all'epoca, era senza reddito e senza patrimonio e le banche che hanno affidato il marito lo sapevano bene e, quindi, era palese e accettato a priori dalla predette banche che dalla ricorrente, in caso di insolvenza del marito, le stesse non avrebbero recuperato nulla.

Pertanto, il fatto che ora la signora Riedi offra - secondo la proposta migliorativa di cui infra - il pagamento del 3,12% a favore dei creditori chirografari ossia delle banche allora garantite è un vantaggio che gli stessi istituti di credito non avevano in alcun modo messo in conto di ottenere al momento del rilascio delle linee di finanziamento a favore del marito, ben sapendo, come anticipato, che in caso di insolvenza di quest'ultimo nulla avrebbero ottenuto dalla moglie / garante, priva di reddito e patrimonio.

Così come nessuno potrebbe, dunque, obiettare che non ci fosse meritevolezza la momento della concessione dei fidi, in quanto la valutazione delle banche concedenti era basata sui redditi del marito, allo stesso modo oggi non è, dunque, possibile escludere a posteriori la meritevolezza della ricorrente per il fatto che purtroppo le cose sono andate male, essendo l'attività del marito entrata in crisi nel 2008 e poi chiusa senza copertura dei debiti.

Affermare che la Riedi, non avendo reddito/patrimonio, non avrebbe dovuto firmare le fideiussioni sarebbe, in altri termini, contraddittorio e anacronistico, in quanto, come detto e si ripete, all'epoca della concessione delle linee di credito la richiesta

delle fideiussioni da parte delle banche al coniuge, pur nullatenente, era *conditio sine qua non* per ottenere la delibera di concessione: o si accettava questa “richiesta” oppure gli interessati non ottenevano i finanziamenti o venivano messi a rientro di quelli già ottenuti.

D'altro canto emblematici sono i casi Popolare di Vicenza e Veneto Banca, in cui la clientela privata veniva obbligata a sottoscrivere azioni della banca stessa per ottenere l'erogazione di mutui destinati all'acquisto della prima casa, e quanto alle aziende, per ottenere il rinnovo o la concessione di nuove linee di credito, erano obbligate anch'esse ad acquistare azioni.

Questo per evidenziare che da sempre gli istituti di credito facevano e si comportavano al di sopra anche delle regole, e le richieste volte a raccogliere le garanzie erano “facoltativamente obbligatorie”.

Dunque, un sistema malato, ma di una malattia di cui sarebbe sbagliato far pagare ora gli effetti ai debitori, che di quel sistema sono stati, in realtà, vittime.

Come ha valutato la più attenta dottrina, sarebbe, infatti, errato guardare al solo debitore (cfr. LARA MODICA, *Tutela del sovraindebitamento incolpevole (L. 3/2012) o sanzione per omessa verifica del merito creditizio (art. 124 TUB)? Il “piano del consumatore” in funzione punitiva*, in <http://dirittocivilecontemporaneo.com/2014/09/trattamento-deteriore-del-creditore-e-piano-del-consumatore-in-funzione-punitiva/>).

Occorre considerare, infatti, che il debitore è solo uno dei due soggetti del rapporto di finanziamento. Dall'altra parte, c'è l'ente finanziatore e la sua valutazione del merito creditizio del soggetto richiedente, in termini di analisi e stima della sua capacità di rimborso come richiesto dall'art. 124 bis TUB.

Le banche allora hanno ritenuto i signori Barichello – il marito, imprenditore e unico soggetto titolare di reddito, e la moglie, garante e priva di reddito/patrimonio - meritevoli di credito.

Se le banche hanno concesso al marito della ricorrente gli affidamenti, le stesse hanno certamente svolto le proprie verifiche e valutazioni in ordine al merito creditizio del richiedente e hanno concesso i fidi, in quanto hanno ritenuto il Barichello in grado di onorare gli impegni, senza invece riporre alcuna speranza nelle garanzie richieste alla moglie.

Poi, in costanza di redditi famigliari adeguati, la ricorrente ha chiesto il mutuo,

quando, come sopra si è dimostrato, il Barichello aveva entrate tali da consentire il pagamento delle rate del mutuo e delle spese famigliari, come di nuovo l'ente erogatore ha verificato.

Effettivamente, da ultimo, **la crisi imprenditoriale in cui è incorso il Barichello nel 2008 ha determinato la crisi della famiglia e di qui il sovraindebitamento della ricorrente**, che solo per gli automatismi del sistema è finita in sofferenza rispetto ai crediti vantati dagli istituti di credito.

Dunque, se il signor Barichello ha assunto i debiti con le banche quando le sue condizioni reddituali lo consentivano essendo l'attività imprenditoriale in normale funzionamento, non si può dire a posteriori che la signora Riedi, per aver firmato "vuote" garanzie e aver contratto il mutuo, abbia fatto ricorso imprudente al credito, in quanto il rilascio delle garanzie era impegno solo formale e il mutuo era impegno congruo rispetto al reddito familiare.

Dunque, rimane confermato che **solo la crisi imprenditoriale del Barichello ha di fatto rotto l'equilibrio finanziario che fino a quel momento era pur sussistente.**

In definitiva, **nel caso della signora Riedi non si può dire che il debito di garanzia prima e il mutuo poi siano stati assunti senza la prospettiva di onorarli.**

Di fatto, la signora Riedi non ha volontariamente sottoscritto le fidejussioni, in quanto ha subito la richiesta delle banche. E, in ogni caso, ciò ha fatto quando l'attività del marito era in equilibrio. Successivamente proprio per il fatto che il reddito generato dalla attività del marito era congruo, la ricorrente ha richiesto il mutuo senza che tale impegno fosse incompatibile con le necessità di vita della famiglia.

Rimane, pertanto, confermata la sussistenza del requisito della meritevolezza in capo alla ricorrente.

2) Sulla convenienza

In ordine al trattamento dell'eredità del signor Barichello Flavio a seguito del decesso di quest'ultimo avvenuto nel luglio 2017 si dà atto che la signora Riedi intende rinunciare alla eredità trattandosi di eredità negativa, non avendo il *de cuius* beni e avendo, invece, solo i debiti che non è riuscito a onorare e che oggi come detto gravano sulla ricorrente per effetto delle citate garanzie (doc. 18).

MODIFICA DELLA PROPOSTA

Dopo aver col ricorso introduttivo messo a disposizione dei creditori il proprio bene

immobile e gli arredi e, dunque, tutto il proprio patrimonio, trattenendo solo il reddito necessario per la sussistenza propria e della propria famiglia, la ricorrente intende ora prodursi in uno sforzo maggiore, andando a toccare parte del proprio reddito e ciò al fine di rendere ancora più evidente e marcata la convenienza del piano rispetto alla liquidazione.

In realtà, la messa a disposizione del reddito non è la sola modifica che la ricorrente propone, alla luce degli sviluppi frattanto intervenuti, avendo la stessa ritenuto di confermare i valori già espressi.

Preliminarmente si deve, infatti, ricordare che il piano era originariamente incentrato sulla vendita dell'immobile di Altivole (TV), via Loreggia, n. 9, oggetto di esecuzione immobiliare n. 179/2009 R.G..

La ricorrente si era attivata per tempo depositando il ricorso in data 1/09/17, con l'auspicio di riuscire a sospendere l'asta fissata per il giorno 19/09/17 con prezzo base euro 14.500,00 e offerta minima euro 10.875,00 (cfr. doc. 4).

Per detto immobile la ricorrente intendeva valorizzare la proposta irrevocabile di acquisto per il prezzo di euro 20.000,00, di cui euro 2.000,00 per gli arredi, formulata dalla figlia Barichello Arianna (cfr. doc. 5).

A fronte di tale scenario, si deve evidenziare che, in realtà, in relazione ai chiarimenti richiesti dal Giudice Designato la procedura di sovraindebitamento allo stato non è stata aperta e, dunque, la sospensione dell'esecuzione non è intervenuta e, per l'effetto, nella data prevista si è tenuta l'asta.

Al fine di mantenere la prospettiva di copertura prevista dal piano iniziale, la figlia Barichello Arianna ha partecipato all'asta e si è aggiudicata l'immobile per la somma di euro 10.875,00, in assenza di altri offerenti (doc. 19).

Pur di mantenere, come detto, invariate sotto questo profilo le fonti di copertura previste dal piano iniziale, la ricorrente ha ottenuto tuttavia la disponibilità della figlia al versamento integrativo della somma di euro 7.125,00, in modo da ripristinare il totale offerto per l'immobile di euro 18.000,00, oltre alla conferma della proposta di acquisto degli arredi per euro 2.000,00 (doc. 20).

Il versamento integrativo è previsto entro 90 giorni dalla omologa del piano.

Quanto, poi, al reddito della signora Riedi, costituito dallo stipendio da lavoro

dipendente - seppure, come detto in ricorso, appena sufficiente ad assicurare al debitore e famiglia il sostentamento e per tale ragione inizialmente non utilizzato ai fini del piano -, la ricorrente intende mettere a disposizione la somma di euro 300,00 al mese per 5 anni per un totale di euro 18.000,00 (**doc. 21**).

Per effetto di tale ultima sostanziale modifica, con le fonti disponibili, la proposta che la ricorrente intende formulare, dunque, prevede:

- il pagamento integrale delle spese di procedura, dei professionisti che hanno assistito il ricorrente e delle spese di esecuzione sostenute dal creditore ipotecario;
- il pagamento del 9,24% del creditore ipotecario di primo grado;
- il pagamento del 3,12% per i chirografari per natura o perchè degradati.

Il progetto di riparto è riassunto nello schema allegato (**doc. 22**).

Al pagamento sarà provveduto entro 90 giorni dalla omologazione del piano.

Sulla convenienza della proposta giova sottolineare che solo in caso di omologa i creditori beneficeranno sia della proposta di versamento integrativo di euro 7.125,00 per l'ipotecario e della proposta di acquisto di 2.000 destinata ai chirografi, oltre al versamento da parte della signora Riedi della complessiva somma di euro 18.000,00.

Lo stesso OCC ha ritenuto il piano come modificato fattibile, oltre che conveniente in ragione della predetta proposta, come da attestazione allegata (**doc. 23**).

Pertanto, la ricorrente

CHIEDE

in via principale che sia aperta la procedura di piano del consumatore, con fissazione dell'udienza ex art. 12 bis l. 3/2012.

Chiede, altresì, che per i motivi in premessa sia disposta, sempre in base al citato art. 12 bis, c. 2, l. 3/2012 la sospensione di tutte le esecuzioni alla medesima riferibili e, in particolare, della esecuzione immobiliare n. 179/2009 R.G., il cui ricavato sarà oggetto di distribuzione da parte del nominando liquidatore.

Chiede, infine, che sia revocata / annullata la cessione del quinto a favore di Pitagora s.p.a., essendo lo stipendio della ricorrente necessario, per i motivi esposti in ricorso, ai fabbisogni della famiglia, tanto più dopo la decurtazione di euro 300 al mese per 5 anni con cui la ricorrente ha migliorato la proposta.

In via subordinata: in caso di inammissibilità del piano del consumatore chiede che

sia aperta la procedura di accordo ex art. 9 l.c..

Si producono (continuando la numerazione del ricorso):

- 14) denuncia redditi 2004;
- 15) denuncia redditi 2005;
- 16) denuncia redditi 2006;
- 17) denuncia redditi 2007;
- 18) dichiarazione Riedi 2/10/17;
- 19) offerta asta e assegno;
- 20) impegno integrativo di 7.125;
- 21) impegno Riedi 18.000;
- 22) schema di riparto;
- 23) integrazione relazione OCC.

Treviso, 4/10/17

Avv. Massimo Cruciat

